

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1419/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 26 agosto 2013, n. 1578/Ric. in favore della società Irene Global Services S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62082, per un importo complessivo pari ad euro 169.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato decreto direttoriale n. 1419/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 11 agosto 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3873

16A08144

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 11 novembre 2016.

Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2016 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2017, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 11).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera *d*) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al registro n. 1, foglio n. 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato, pertanto, che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2017 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle recenti leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 542.472;

Ritenuto:

di dover confermare, per l'anno 2017, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2016;

di dover proseguire, anche per l'anno 2017, ad utilizzare, per la riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella apposita funzione informatica, presente sul sito www.alboautotrasporto.it, che consente il pagamento online tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili;


Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta dell'11 novembre 2016;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2016, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2016, debbono corrispondere, per l'annualità 2017, la quota prevista dall'art. 9, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico



operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2017 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2017 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Art. 4.

1. Nei confronti delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con sede principale nei comuni di cui all'allegato 1 e negli ulteriori comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, il termine indicato all'art. 1, comma 1 è prorogato al 30 giugno 2017. Conseguentemente, la sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 1, si applica a decorrere dalla medesima data.

Roma, 11 novembre 2016

Il presidente: DI MATTEO

ALLEGATO I

Regione Abruzzo.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

Regione Lazio.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

Regione Marche.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);



- 23. Cossignano (AP);
- 24. Force (AP);
- 25. Montalto delle Marche (AP);
- 26. Montedinove (AP);
- 27. Montefortino (FM);
- 28. Montegallo (AP);
- 29. Montemonaco (AP);
- 30. Palmiano (AP);
- 31. Roccafluvione (AP);
- 32. Rotella (AP);
- 33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

- 34. Acquacanina (MC);
- 35. Bolognola (MC);
- 36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
- 37. Cessapalombo (MC);
- 38. Fiastra (MC);
- 39. Fiordimonte (MC);
- 40. Gualdo (MC);
- 41. Penna San Giovanni (MC);
- 42. Pievebovigliana (MC);
- 43. Pieve Torina (MC);
- 44. San Ginesio (MC);
- 45. Sant' Angelo in Pontano (MC);
- 46. Sarnano (MC);
- 47. Ussita (MC);
- 48. Visso (MC).

Regione Umbria.

Area Val Nerina:

- 49. Arrone (TR);
- 50. Cascia (PG);
- 51. Cerreto di Spoleto (PG);
- 52. Ferentillo (TR);
- 53. Montefranco (TR);
- 54. Monteleone di Spoleto (PG);
- 55. Norcia (PG);
- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

DECRETO 16 novembre 2016.

Modifiche al decreto 9 luglio 2013, recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'«Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose»;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 ago-

16A08201

